

REP. N. 14561

FORNITURA DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER LA “IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO, DELLE RETI DI SCOLO E SOLLEVAMENTO ACQUE, LAMINAZIONE DELLE PIENE E STABILIZZAZIONE DELLE PENDICI SUL TERRITORIO REGIONALE DA ATTUARE TRAMITE IL SERVIZIO PUBBLICO CAMPANO” - LOTTO 5. CIG N. 7593036387 - CUP N. B24J18000050009.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di maggio, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 289871 del 09/05/2019 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1. La Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del Direttore generale della D.G. Difesa del Suolo ed Ecosistema, dott. Michele Palmieri, nato a

, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù della carica rivestita conferita con D.P.G.R.C. nn. 273/2016, 227/2017 e 61/2018. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 avente prot. n. 267702 del 29/4/2019 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale.

2. la SOCOM NUOVA S.r.l. di seguito denominata Società, P. IVA 06606660634, nella persona del Sig. Michele Valiante, nato a

, nella sua qualità di amministratore delegato e rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Napoli alla Via Argine n. 504.

Verificata dalla D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema la regolarità della visura camerale del 23/4/2019 (documento n. T313635437), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 27/1/1993, C.F. e P.IVA 06606660634, REA n. NA-504373.

Verificata, altresì, dalla D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema per la Società

SOCOM NUOVA S.r.l., la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata dall'Ufficio Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia - prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0332255 del 12/12/2018.

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato che per il presente contratto, trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii., non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ed il relativo documento, come già dato atto nel D.D. n. 399/2018 della D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema.

Verificato dalla D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema che con prot. n. INAIL 16076893 del 16/4/2019 (scadenza 14/8/2019) è stato rilasciato il documento unico di regolarità contributiva da cui emerge che la Società risulta regolare con il versamento dei premi e accessori.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certa, premettono:

- che con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema n. 399 del 3/8/2018 è stato approvato lo schema del presente contratto, la Relazione tecnica illustrativa, il Disciplinare tecnico, e gli atti di gara;
- che con decreto Dirigenziale n. 206 del 27/9/2018 dell'Ufficio Speciale centrale acquisti è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

apposita gara per l'affidamento per la fornitura di automezzi ed attrezzature per la “Implementazione di un sistema di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico finalizzato alla manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici sul territorio regionale da attuare tramite il Servizio Pubblico Campano” – suddivisa in n. 6 Lotti;

- che il corrispettivo dell'appalto graverà sul capitolo di spesa U06182 del Bilancio gestionale 2018/2020, esercizio finanziario 2018, giusta decreto n. 399 del 3/8/2018 della D.G. per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
- che l'Avvocatura regionale ha espresso parere legale reso con nota prot. n. 172664 del 18/03/2019 PS 17-50-06-2019 sullo schema del presente contratto e che la D.G. Difesa del Suolo e l'Ecosistema dà atto che lo schema trasmesso è adeguato a prescritto parere;
- che il bando di gara, il disciplinare tecnico e lo schema di contratto sono stati pubblicati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia;
- che con Decreto Dirigenziale n. 23 del 31/1/2019 è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l'aggiudicazione in favore della Società;
- che con nota prot. n. 75898 del 4/2/2019 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che con nota del 4/2/2019 la SOCOM NUOVA S.r.l. proponeva alcune modifiche alla fornitura necessarie per ragioni tecniche e di armonizzazione del progetto;
- che con nota prot. n. 133045 del 28/2/2019, allegata al verbale del 7/3/2019, la Regione esprimeva il nulla osta per le suddette modifiche, atteso

che non alteravano le caratteristiche tecnico qualitative ed economiche della fornitura richiesta, con delle precisazioni;

- che con verbale prot. n. 188579 del 25/3/2019 è stato dato avvio all'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

I contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità, le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi elencata, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti. Tale documentazione comprende: il bando di gara, il disciplinare tecnico d'appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Società ed il verbale di esecuzione anticipata prot. n. 188579 del 25/3/2019. Tale documentazione conservata presso la D.G. Difesa del Suolo ed Ecosistema è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, che espressamente dispensano l'allegazione di tale documentazione dal presente contratto.

Articolo 2 - Fonti normative del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal disciplinare tecnico nonché dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate dalla Società ed approvate dalla Regione che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dalla normativa vigente in materia comunitaria, statale e regionale, per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto. Qualora dalla documentazione richiamata all'articolo 1 emergano discordanze tra le diverse disposizioni ivi riportate, la Società si obbliga a darne immediata segnalazione scritta alla Regione per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta, anche in minor misura, con l'intero contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei documenti di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, fermo restando quanto stabilito dal precedente capoverso, la Società rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 1) Contratto; 2) Disciplinare tecnico; 3) Elenco prezzi offerto in gara. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Regione.

La Società dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Disciplinare tecnico, avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Articolo 3 - Consenso e oggetto del contratto.

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di prestare la fornitura di automezzi attrezzati ed attrezzature di cui al Lotto n. 5, per la "Implementazione di un sistema di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico finalizzato alla manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici sul territorio regionale da attuare tramite il Servizio Pubblico Campano", così come descritto agli artt. 2 (Descrizione

della fornitura), 3 (Modalità condizioni e termini per l'effettuazione della fornitura), 5 (Formazione operatori), 6 (Prescrizioni tecniche generali), 7 (Caratteristiche tecnico qualitative ed allestimenti richiesti) e 8 (Garanzia e reperibilità dei ricambi) del Disciplinare tecnico di appalto e con le precisazioni di cui alla nota prot. n. 133045 del 28/2/2019 del RUP della Regione allegata al verbale che segue e del verbale di esecuzione anticipata prot. n. 188579 del 25/3/2019. La Regione acquista la proprietà dei beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto che saranno immatricolati in capo alla Regione a cura della Società come da disciplinare tecnico e verbale di consegna del 7/3/2019 di cui in premessa.

Articolo 4 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data di consegna di cui al verbale di esecuzione anticipata prot. n. 188579 del 25/3/2019. La Società inderogabilmente, entro e non oltre 89 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di esecuzione anticipata prot. n. 188579 del 25/3/2019 a cura degli organi della procedura, dovrà consegnare la fornitura aggiudicata franco deposito presso i luoghi indicati e comunque ubicati nel territorio della Regione, completa di tutto quanto richiesto nel disciplinare tecnico. In caso di sospensione, si applica l'art. 107 D. Lgs. 50/2016.

Articolo 5 - Rapporti contrattuali.

I rapporti contrattuali generali, cioè non legati alla normale operatività del servizio, fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Mario Gaeta e per la Società dal Legale rappresentante. Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Regione è il dott. Carlo Spano, per la Società è Gennaro Calabresi. Ogni variazione nella designazione di tali

rappresentanti andrà comunicata all'altra parte.

Articolo 6 - Polizza fideiussoria.

La Regione dà atto che la Società ha presentato cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 12/2/2019 n. 1398016 stipulata con Elba Assicurazioni S.p.a., rilasciata dall'Agenzia di Today Service - Roma, per un importo pari a Euro 57.268,00 (cinquantasettemiladuecentosessantotto/00). Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della

Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Articolo 7 - Oneri ed obblighi della Società.

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del presente contratto tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività di seguito indicate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto:

- a) provvedere alla prestazione della fornitura oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati e alle disposizioni normative vigenti;
- b) rispettare e ottemperare a tutte le disposizioni normative adottate anche successivamente alla stipula del presente contratto;
- c) rispettare e ottemperare a quanto previsto dal disciplinare tecnico;
- d) rispettare gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", sottoscritto con il Prefetto della Provincia di Napoli in data 1 agosto 2007, la cui presa d'atto è stata deliberata dall'Amministrazione Regionale con DGR n. 1061 del 7/9/2007 (BURC n. 54 del 15/10/2007).

Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al presente contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del contratto.

Articolo 8 - Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo della fornitura è fissato in Euro 1.431.700,00 (unmilionequattrocentotrentunomilasettecento/00), oltre IVA come per legge

se dovuta , con il quale la Società si intende compensata di tutti gli obblighi e oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunto, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.

Il corrispettivo è invariabile ed è compreso di tutte le attività eventualmente aggiuntive ed integrative che risultano dall'offerta tecnica della Società presentate in sede di gara, e dalle note e dal verbale richiamati in premessa.

Articolo 9 - Tempi e modalità di pagamento.

Il pagamento della fornitura prestata avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche posticipate entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed al rilascio della dichiarazione, così come prevista dall'art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco (circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non ricevute.

I dati della Regione per la fatturazione elettronica sono: Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (50 06 00) - Codice IPA: WG8FH0

I corrispettivi spettanti alla Società saranno accreditati sul c.c. bancario comunicato, esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. La Società si obbliga a comunicare tempestivamente

eventuali cambiamenti dei suddetti riferimenti bancari mediante pec all'indirizzo dg.500600@pec.regione.campania.it. Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti.

La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nelle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società assume, a pena di nullità e/o risoluzione di diritto del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ivi compreso quello relativo all'utilizzo esclusivo degli strumenti di pagamento consentiti per legge. In particolare, a tal fine, la Società ha comunicato, con nota acquisita dalla Regione al prot. n. 187204 del 22/3/2019 il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.

Con la medesima nota, la Società ha comunicato, altresì, i nominativi delle persone delegate ad operare sui conti corrente dedicati.

La Società si obbliga a comunicare ogni variazione a mezzo PEC all'indirizzo dg.500600@pec.regione.campania.it ed al RUP.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 7593036387 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. B24J18000050009 relativi all'appalto oggetto del presente contratto.

La mancata osservanza delle richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché la risoluzione contrattuale nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 11 – Esecuzione in danno e Penali

Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando al fornitore inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese sostenute. Eventuali inadempimenti e/o ritardi nella fornitura saranno soggetti alla penalità del uno per mille per ogni giorno di ritardo. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte della Regione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. Le penali non dovranno superare il 10% del valore del contratto, fatta salva la risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori

danni e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il ritardato adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal disciplinare tecnico, comporterà, oltre all'applicazione delle penali, il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Società nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

La Regione ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso la Regione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con PEC, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale d'appalto, anche nei seguenti casi:

- ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per l'attivazione del servizio;
- verificarsi di 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal disciplinare tecnico, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- ritardo superiore a 15 giorni per la definitiva consegna della fornitura per completamento del servizio oltre il tempo stabilito nel presente contratto;
- sospensione o mancata ripresa della prestazione della Società senza giustificato motivo;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 15 (cessione del contratto); art. 16 (adempimenti in materia di lavoro dipendente); art. 18 (subappalto); art. 19 (disposizioni antimafia); art. 20 (Protocollo di legalità);
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- cessione della Società, di cessione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma. 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii. fermo restando l'applicazione delle multe previste dalla medesima legge;
- fallimento della Società;
- applicazione di sanzione interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del

D. lgs. n. 231 del 8.6.2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto la Società si impegnerà a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Regione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito oltre che alle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c.

La Regione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del precitato Codice.

In ogni caso, la Regione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal precitato articolo 80.

La Regione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 14 - Monitoraggio sulla esecuzione del contratto

Il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di

buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni è affidato alla D.G. Difesa del Suolo ed Ecosistema in persona del dott. Carlo Spano.

Articolo 15 - Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

La Società è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. La Società è altresì responsabile verso la Regione da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori. La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. Qualora, in seguito a comunicazione risulti che la Società non abbia ottemperato agli obblighi in oggetto, la Regione opererà una trattenuta cautelare sul corrispettivo dovuto, pari al 20% (ventipercento). Per il ritardato pagamento delle somme trattenute, la Società non potrà pretendere alcunché a titolo di interesse, rivalutazione monetaria, risarcimento od altro. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione della fornitura e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. È a carico della Società, inoltre, ogni

obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Resta inteso che, in ogni caso, la Regione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Società ed il personale da questa dipendente. La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 17 - Clausola di manleva

La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i materiali di sua proprietà, sia quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione della fornitura e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Articolo 18 - Subappalto

È fatto espresso divieto alla Società, senza il consenso scritto della Regione, di cedere l'esecuzione, di tutto o parte della fornitura di cui al presente contratto. La cessione ed il subappalto senza autorizzazione determinano la risoluzione di diritto del contratto ed il diritto della stazione appaltante ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 19 - Disposizioni antimafia

La Società prende atto che la fornitura oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi

provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quale misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne. La Società si assume espressamente l'obbligo di comunicare alla Regione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

1. l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente atto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo Rappresentante Legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
2. ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (dueper cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula dell'atto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art.1 del decreto del presidente del consiglio 11 maggio 1991, n. 187;
3. ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 20 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 21 - Recesso.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo

insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita.

Articolo 22 - Recesso per giusta causa.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Regione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

La Regione informa la Società che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 24 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - Codice del Comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29 .8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'IVA, che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e bollo

saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventuno pagine, di cui venti pagine per intero e l'ultima pagina soltanto in parte.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà. Insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

